



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Finalmente un NO al controllo giudiziario: commento ad una decisione in controtendenza del GIP presso il Tribunale di Milano.

Premessa

Come è ormai noto l'autorità giudiziaria milanese è da tempo impegnata nella lotta contro i fenomeni di caporalato.

In passato il tema è stato affrontato soprattutto per il tramite dell'art. 34, codice antimafia, ravvisando un'ipotesi di agevolazione colposa da parte delle aziende appaltanti in favore di soggetti ritenuti responsabili del reato ex art. 603 bis c.p.

I provvedimenti del Tribunale delle Misure di Prevenzione hanno colpito vari settori; si è partiti dalla logistica, dal *food-delivery*, per giungere al settore della moda; in questi casi, non è mai stata ravvisata una responsabilità penale diretta dei vertici delle multinazionali appaltanti, ma unicamente un'agevolazione colposa ai sensi dell'art. 34, codice antimafia.

La prassi milanese ha comportato, però, una sostanziale estensione del perimetro della colpa; si è partiti dalla prova di una conoscenza da parte dell'appaltante del comportamento illecito e un conseguente mancato intervento, per giungere addirittura all'agevolazione colposa consistita nella mancata verifica di una condizione illecita, facilmente accertabile secondo la prospettazione del Tribunale.

In casi più recenti, invece, la Procura della Repubblica di Milano ha ravvisato non più un comportamento di semplice agevolazione, bensì una responsabilità diretta degli organi e dei soggetti apicali delle importanti aziende, ex art. 603 bis cp, aprendo così la strada al disposto dell'art. 3 della legge 199/2016, che prevede che

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



“nei procedimenti per i reati previsti dall’art. 603 bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1 dell’articolo 321 cpp, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato....”.

Il controllo giudiziario applicato in via d’urgenza dal Pubblico Ministero presuppone, quindi, l’iscrizione nel registro degli indagati sia degli organi apicali dell’aziende appaltanti, sia dei legali rappresentanti, anche di fatto, delle società appaltatrici per il reato di cui all’art. 603 bis cp e, conseguentemente, anche la contestazione per le aziende appaltatrici dell’ipotesi prevista dall’art. 25 quinquies comma 1 lett a), Dl.vo 231/2001.

Sfuggono le ragioni della Procura della Repubblica in ordine a tale scelta rispetto al ricorso all’art. 34 del codice delle misure di prevenzione, che in qualche modo richiede, purtroppo, un onere probatorio differente rispetto alla diretta contestazione dell’art. 603 bis c.p.

In ogni caso, il recente provvedimento, che non ha convalidato il controllo giudiziario, è oltremodo interessante sotto molteplici aspetti; peraltro, il provvedimento di non convalida, con riguardo a due note aziende di moda, segue di poche settimane un provvedimento di applicazione del controllo giudiziario, da parte del medesimo Giudice, al mondo del *food delivery*.

Dal momento che un ragionamento rigoroso non sempre si ravvisa nei provvedimenti del Tribunale delle Misure di Prevenzione, anche alla luce dei diversi presupposti applicativi e criteri valutativi, è interessante approfondire la portata del provvedimento.



1) L'elemento soggettivo.

Stando a quanto appreso, il Giudice ravviserebbe quantomeno il *fumus* del reato di cui all'art. 603 bis cp in capo ai vertici delle società che eseguivano i lavori, ma non riterrebbe provato un concorso da parte dei vertici delle note società di moda, analizzando tutte le sfaccettature in ordine all'elemento soggettivo.

Il Pubblico Ministero ha contestato un comportamento omissivo da parte dei vertici aziendali delle società appaltanti, ma non si tratterebbe di un comportamento punibile in quanto non vi sarebbe una posizione di garanzia con relativo obbligo giuridico di impedire lo sfruttamento dei lavoratori del fornitore. Ed infatti, è consolidato il principio di diritto giurisprudenziale per cui la semplice condotta omissiva e connivente non può fondare una responsabilità concorsuale nel reato in assenza di un effettivo contributo materiale o psicologico. È un passaggio decisivo perché lontano da tutta la giurisprudenza, soprattutto milanese, che si è consolidata in tema di controllo giudiziario ex art. 34, proprio in ragione della possibilità di ampliare oltremisura il concetto di agevolazione colposa.

D'altronde il reato omissivo improprio richiede, ai fini dell'integrazione, requisiti più rigidi rispetto alla agevolazione colposa ex art. 34, codice antimafia.

Una misura cautelare, seppur peculiare come il controllo giudiziario, presuppone la commissione di un reato (nel caso di specie mediante una condotta omissiva) per il cui accertamento, ancorché in fase cautelare, devono essere utilizzati i canoni ed in principi del nostro ordinamento: si può rispondere per non aver impedito l'illecito solo ed esclusivamente in presenza di una specifica codificata posizione di garanzia.



Il Giudice pare giungere ad escludere il dolo eventuale e viene spontaneo chiedersi che esito invece avrebbe avuto il procedimento, qualora il Pubblico Ministero avesse optato per l'applicazione dell'istituto del controllo giudiziario ex art. 34, codice antimafia.

Il Pubblico Ministero a sostegno del provvedimento ha persino richiamato il concetto di "cecità intenzionale", ma la decisione di non convalidare si fonda sull'assenza di un obbligo giuridico di attivarsi, in mancanza della prova della conoscenza delle anomalie che accompagnano e segnalano la commissione di reati da parte di altri.

È evidente a chiunque come l'agevolazione colposa, prevista per l'applicazione delle misure di prevenzione, rischi di essere riconosciuta senza un'analisi effettiva in diritto, che al contrario è stata effettuata nel caso di specie.

Ci si chiede, per esempio, se l'agevolazione comprenda invece un obbligo giuridico di attivarsi o ammetta una sorta di "cecità colposa", perché il rischio è di poter applicare l'art. 34, codice antimafia, tutte le volte che semplicemente è mancato un *audit* accurato.

In questo modo, però, sarebbe stravolto il concetto di controllo giudiziario previsto nella normativa antimafia, anche se in relazione all'art. 603 bis cp.

2) L'impossibilità di applicare l'art. 3 L. 199/2016.

Vi è poi un'ulteriore tematica, apparentemente semplice, ma che non è di poco conto, perché forse spiega la ragione per cui il controllo giudiziario è stato applicato, poche settimane prima alla società di *food delivery*.

L'art. 3 L. 199/2016 prevede il potere del Giudice di imporre il controllo giudiziario "dell'azienda presso cui è stato commesso il reato". E pertanto sul piano



testuale la norma pare prevedere un solo diretto coinvolgimento nella applicazione del controllo della sola azienda ove si svolge la presunta attività di sfruttamento.

Il GIP di Milano fa evidentemente propria questa interpretazione del dato letterale.

Peraltro, anche dal punto di vista sistematico, le prerogative e i compiti dell'amministratore giudiziario, chiamato a svolgere il controllo, devono indurre ad escludere l'applicabilità della misura ad aziende diverse da quella presso cui è commesso il reato.

Ed infatti, il comma 3 della citata norma individua puntualmente prevede che l'amministratore giudiziario *"controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'art. 603 bis prestavano la propria attività lavorativa....."*.

Proprio la finalità sottesa al controllo in luogo della confisca non consente la applicazione della misura alla azienda appaltante, in assenza della prova che la condotta delle appaltate sia in qualche modo direttamente correlata ad una scelta della prima.

Facendo riferimento in ogni caso al sistema previsto per il sequestro preventivo deve essere provato il nesso di pertinenzialità del bene (azienda) rispetto all'illecito e la strumentalità di esso, non essendo per contro sufficiente una relazione solo occasionale.

In sostanza il controllo giudiziario si può applicare presso l'azienda in cui si realizzava la condotta di caporalato e non presso la società che appaltava il lavoro, dove non si verificavano le condotte di cui all'art. 603 bis c.p.



Anche in questo contesto la distonia con l'art. 34, codice antimafia, è evidente, dal momento che il controllo giudiziario è previsto proprio per chi ha semplicemente agevolato la condotta illecita di qualcun altro.

In conclusione, ciò che colpisce del provvedimento in commento, è la maggior tutela e le maggiori garanzie nei confronti del soggetto indagato e dell'azienda appaltante, rispetto a chi viene semplicemente rimproverato un comportamento colposo, con l'ulteriore rischio di una mancata verifica di una seria analisi giurisdizionale.

Inevitabilmente, chi è colpito da un controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34, codice antimafia, tendenzialmente si adegua al provvedimento, facendosi "accompagnare" dall'amministratore giudiziario; ed è probabilmente in ragione di questo percorso che si è allargato sempre di più il concetto di colpa, fino a ricomprendere anche comportamenti al limite della responsabilità oggettiva dell'imprenditore appaltante.

Roma, 9 aprile 2026

L'Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione